

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E DI FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Premessa

Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori della A.Di.S.U. della SUN

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- **Albo Fornitori**, l'elenco, gestito, anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o collettive, e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e l'esecuzione di lavori, in economia, occorrenti al funzionamento della A.Di.S.U. della SUN di Caserta;
- **Codice dei Contratti**, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (pubblicata in G.U. 2.5.2006 n. 100, s.o.n. 107/L);
- **Legge regionale** n° 03 del 27/02/2007, recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania. (pubblicato sul B.U.R.C Campania n. 15 del 19-3-2007)
- **A.Di.S.U. della SUN** – in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Caserta, Corso Giannone 50/52 – cap. 81100
- **Fornitore/i**, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, meglio descritte ed indicate al successivo articolo 3;

L'istituzione dell'Albo Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità della A.Di.S.U. della SUN.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, ha il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla A.Di.S.U. della SUN per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per la A.Di.S.U. della SUN uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di cui all'Allegato A

Art. 1
Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 2
Istituzione

E' istituito l'Albo Fornitori della A.Di.S.U. della SUN. L'albo dei fornitori contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia necessari per il funzionamento della A.Di.S.U. della SUN. L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità della A.Di.S.U. della SUN.

L'Albo Fornitori, è utilizzato dalla A.Di.S.U. della SUN per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla normativa vigente in materia con particolare riguardo all'art. 125 del Codice dei Contratti (lavori, servizi e forniture in economia) , **delle procedure di acquisizione in economia per l'acquisto di beni e/o servizi, nonché all'acquisizione di lavori** diretti a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della A.Di.S.U. della SUN.

Art. 3
Oggetto e definizioni

- 1) Il presente regolamento disciplina i limiti, le modalità e le procedure per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e di forniture di beni in economia, ai sensi dell'art. 17, L. R. n. 3/2007.
- 2) **Per «lavori»** si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
- 3) **Per «servizi»** si intendono quelli di cui all'Allegato II della direttiva europea 2004/18/CE.
- 4) **Per «forniture di beni»** si intendono l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
- 5) L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi o lavori intendono essere iscritte corrisponde all'oggetto sociale risultante alla C.C.I.A.A. di appartenenza.
- 6) Tutti gli importi contenuti nel presente regolamento si intendono al netto dell'I.V.A.

Art. 4
Modalità di esecuzione in economia

1. La realizzazione di lavori e l'acquisizione di servizi e di forniture di beni in economia può essere effettuata:

Mediante amministrazione diretta.

Mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. L'amministrazione diretta consiste nell'impiego di materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e di personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Ad essa si dà luogo nei casi in cui siano disponibili adeguate risorse interne e il metodo si riveli maggiormente economico.

3. Il cottimo fiduciario consiste nell'affidamento ad un terzo imprenditore fiduciario, individuato attraverso procedure negoziate.

Art. 5

Responsabile del procedimento

1. Per ogni procedimento di realizzazione di lavori o di acquisizione di servizio o di fornitura di beni in economia è nominato un Responsabile ai sensi dell'art. 6, L. R. n. 3/2007.

2. Il Responsabile del procedimento, fermo restando le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente, svolge in particolare tutti i compiti relativi all'organizzazione e all'espletamento delle procedure previste dal presente regolamento. Egli svolge, altresì, compiti di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti¹.

3. Quando lo richieda la natura dei lavori, dei servizi e delle forniture, il Responsabile del procedimento può avvalersi, tanto in fase di organizzazione ed espletamento della procedura quanto in fase di controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, di un referente tecnico-scientifico avente competenza adeguata ai compiti per i quali è individuato.

Art. 6

Procedure per le acquisizioni mediante cottimo fiduciario

1. L'acquisizione mediante cottimo fiduciario avviene mediante gara informale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero, soggetti idonei, individuati tra i soggetti iscritti all'Albo aziendale degli operatori economici di cui agli artt. 9 e ss. del presente Regolamento ovvero sulla base di indagini di mercato.

2. Ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitarsi di volta in volta a presentare offerte si applica, relativamente ad ogni categoria e sottocategoria dell'Albo aziendale degli operatori economici, il criterio della rotazione unica, mediante scorrimento sistematico dell'Albo, seguendo l'ordine preconstituito dalla data di iscrizione, ed al suo interno dall'ordine alfabetico, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di lavori e/o servizi e/o beni con caratteristiche tecniche specifiche, tali da richiedere la partecipazione di determinati soggetti.

3. La procedura ha inizio con l'invio di una lettera di invito (con posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.adisun.it) contenente la richiesta di preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera. Quest'ultima di norma contiene:

a. L'oggetto della prestazione;

¹ Cfr. anche gli artt. 10, D.Lgs. 163/2006, e 5, L. 241/1990.

- b. I termini e le modalità della presentazione dell'offerta;
 - c. I criteri di valutazione e aggiudicazione;
 - d. I casi di esclusione dalla gara;
 - e. Le eventuali garanzie;
 - f. Le caratteristiche tecniche;
 - g. La qualità e le modalità di esecuzione;
 - h. I prezzi;
 - i. Le modalità di pagamento;
 - j. La dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - k. La facoltà dell'azienda di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace all'esecuzione in danno previa diffida;
 - l. La riserva della facoltà dell'A. Di. S. U. di non aggiudicare l'affidamento del lavoro o del servizio o della fornitura del bene.
4. L'apertura delle buste contenenti i preventivi deve essere effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni, scelti tra i dipendenti dell'A. DI. S. U. Delle operazioni di apertura viene, di norma, redatto apposito verbale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, l'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati, di norma, dal Responsabile del procedimento che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
6. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito, e deve essere espressamente motivata.
7. L'accordo con l'offerente si conclude mediante scrittura privata semplice, che disciplina l'esecuzione del lavoro, la prestazione del servizio o la fornitura di beni, oppure mediante apposita lettera con la quale il Responsabile del procedimento dispone l'ordinazione del lavoro, del servizio o della fornitura, indicando specificamente le modalità di esecuzione diverse o ulteriori rispetto a quelle già contenute nella lettera d'invito e nel preventivo.
8. Per le procedure di cui al presente regolamento si può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva in relazione alla natura e al valore del lavoro, del servizio o della fornitura.
9. Qualora l'affidatario non adempia gli obblighi derivanti dal rapporto, il Responsabile del procedimento applica le penali, se previste, e si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
10. Al termine dell'esecuzione di ogni lavoro, servizio o fornitura di beni l'Ufficio Gare e Appalti provvede, d'intesa con il Responsabile del Servizio interessato al contratto, alla compilazione di un'apposita griglia di valutazione, al fine di assegnare un punteggio di merito alla prestazione eseguita.

Art. 7

Limitazioni per la realizzazione di lavori in economia

1. La realizzazione di lavori in economia è ammessa per importi non superiori a € 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore

a € 50.000. Per la realizzazione mediante cottimo fiduciario di lavori di importo inferiore a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; per lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e fino a € 200.000 l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistano, in tale numero, soggetti idonei, individuati tra i soggetti iscritti all'Albo aziendale degli operatori economici di cui agli artt. 9 e ss. del presente Regolamento ovvero sulla base di indagini di mercato.

2. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori:

- a. Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie;
- b. Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a € 100.000;
- c. Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d. Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e. Lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 8

Limitazioni per l'acquisizione di servizi e forniture di beni in economia

1. Le acquisizioni di servizi e forniture di beni in economia sono ammessi per importi inferiori alla soglia di cui all'art. 125, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. Per l'acquisizione mediante cottimo fiduciario di servizi o forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Per servizi o forniture di importo, pari o superiore alla predetta soglia e fino a quella di cui al comma 9 del medesimo articolo, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tra i soggetti iscritti all'Albo aziendale degli operatori economici di cui agli artt. 9 e ss. del presente Regolamento ovvero sulla base di indagini di mercato.

2. Sono acquisibili in economia:

- a. I servizi:
 - 1) Di manutenzione, riparazione, assicurazione degli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, compreso l'acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
 - 2) Di copertura assicurativa;
 - 3) Di lavanderia;
 - 4) Di manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature scientifiche, didattiche, informatiche e per ufficio, mobili, arredi e altre attrezzature per uffici, mense e residenze universitarie;
 - 5) Di implementazione, customizzazione, manutenzione anche evolutiva e completamento di software;
 - 6) Di rilegatura, copisteria e grafica;
 - 7) Di trasporto, spedizione, facchinaggio, traslochi, deposito e magazzinaggio;

- 8) Di pulizia, ordinaria e straordinaria, disinfestazione, derattizzazione e spurgo;
- 9) Di organizzazione eventi culturali e scientifici;
- 10) Alberghieri e di ristorazione;
- 11) Di manutenzione di locali e impianti, reti di trasmissione dati e sistemi di telecomunicazione, previa verifica da parte degli uffici competenti in materia edilizia, impiantistica e di sicurezza;
- 12) Di traduzione, de - registrazione, dattilografia, stenografia, correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, somministrazione di questionari o interviste, servizi di data-entry, nonché analisi di laboratorio;
- 13) Di vigilanza, custodia, presidio, pattugliamento, portierato e front - office;
- 14) Di studio, progettazione, collaudo, indagini e altre prestazioni intellettuali tecnico-specialistiche, come definite e fino ai limiti consentiti da norme speciali di settore;
- 15) Di formazione, addestramento e aggiornamento del personale;
- 16) Di smaltimento oli esausti, grassi e ossa animali, ed altri rifiuti speciali;
- 17) Di somministrazione di lavoro;
- 18) Postali e di recapito;
- 19) Telefonici e telegrafici;
- 20) Di somministrazione di energia elettrica, gas metano, gpl, etc.;

b. Le forniture di:

- 1) Materiale di consumo, quali articoli di cancelleria, cartoleria, tipografia, materiale per disegno e fotografia, materiale informatico, di laboratorio e di sperimentazione;
- 2) Arredi, impianti e attrezzature scientifiche, didattiche, informatiche, per ufficio e altre attrezzature per uffici, mense e residenze universitarie;
- 3) Materiali per la sicurezza;
- 4) Autoveicoli, ciclomotori e relativi carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori;
- 5) Vestiario e relativi accessori per il personale e per gli studenti, occorrente per l'espletamento del servizio o delle attività didattiche e di ricerca;
- 6) Software e relative licenze d'uso;
- 7) Abbonamenti tradizionali e telematici a riviste, periodici e simili;
- 8) Libri e opere editoriali in genere;
- 9) Derrate alimentari;
- 10) Materiali per pulizia;
- 11) Materiali di carta, quali asciugamani, salviette, carta igienica ecc.;
- 12) Materiale letterario e biancheria;
- 13) Indumenti e calzature da lavoro;

3. L'acquisizione in economia di servizi o di forniture di beni diversi da quelli di cui al precedente comma 2 può essere autorizzato, in via generale, dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con apposita deliberazione. Di tali autorizzazioni l'Ufficio Gare e Appalti da adeguata pubblicità sul sito dell'Azienda e tiene conto in sede di revisione periodica del Regolamento ai sensi dell'art. 16, comma 2.

4. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b. Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c. Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d. Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 9

Contratti misti, revisione delle soglie, divieto di frazionamento artificioso

1. In presenza di acquisizioni miste, che comprendono lavori, servizi e/o forniture di beni, si applica il principio della prevalenza economica.
2. Le soglie di cui ai precedenti articoli, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, L. R. n. 3/2007, sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006, con il meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del medesimo D. Lgs.
3. Nessuna prestazione di servizi, lavori e forniture può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia di cui al presente regolamento.

Art. 10

Requisiti degli affidatari

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 11

Albo aziendale degli operatori economici

1. Ai sensi dell'art. 31, L.R. 3/2007, è istituito presso l'A. Di. S. U. della SUN. l'Albo aziendale degli operatori economici, aperto all'adesione dei soggetti interessati.
2. L'Albo consiste in un Registro Generale contenente le informazioni di cui al successivo comma 4. Esso è conservato presso la sede dell'Azienda dall'Ufficio Gare e Appalti e viene gestito anche mediante procedure informatizzate. In tal caso, ogni sei mesi, all'esito dell'aggiornamento di cui all'art. 10, comma 2, ne viene riprodotta una stampa, recante sul frontespizio la dicitura "Albo aziendale degli operatori economici ", con pagine timbrate e numerate progressivamente dal Direttore o suo delegato.
3. L'Albo è ripartito in categorie e sottocategorie di attività economiche, la cui iniziale individuazione, nonché le successive variazioni, sono rimesse a determinazioni del Direttore. Le variazioni saranno pubblicizzate secondo modalità di volta in volta individuate, a seconda della tipologia della variazione stessa.

4. Relativamente a ciascun operatore economico iscritto, nell'Albo sono riportate: data di iscrizione; numero di protocollo della richiesta di iscrizione; codice attività economica; categoria di attività economica; sottocategoria di attività economica; ragione sociale; forma giuridica; codice fiscale e/o partita IVA; sede legale; telefono, fax, indirizzo di posta elettronica ed indirizzo di posta elettronica certificata. I soggetti iscritti nell'elenco devono comunicare all'Azienda, con posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.adisun.it, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione.
5. I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie secondo l'ordine della data di acquisizione al protocollo dell'Azienda della domanda di iscrizione.
6. L'elenco dei soggetti iscritti all'Albo è pubblicato integralmente in apposita sezione del sito web dell'Azienda ed è tenuto costantemente aggiornato.

Art. 12

Formazione ed aggiornamento periodico dell'Albo

1. Con apposito avviso, pubblicato ogni tre anni sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Albo Pretorio online e su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché sul proprio sito internet, l'A. Di. S. U. diffonde la conoscenza della possibilità di iscrizione all'Albo aziendale degli operatori economici.
2. Con periodicità almeno semestrale, l'Ufficio Gare e Appalti procede all'istruttoria dell'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo, tenendo conto di tutte le domande intervenute nel frattempo. In sede di aggiornamento può essere altresì istruito, sentito il parere del Responsabile del Servizio competente, l'inserimento dei nominativi di ditte risultate aggiudicatrici, nei precedenti tre anni, di appalti lavori, di servizi o di forniture di beni.
3. Le variazioni o le integrazioni relative a soggetti già iscritti, che non comportino un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione, devono essere effettuate dall'Azienda con tempestività, e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 4.

Art. 13

Procedura di iscrizione

1. La domanda di iscrizione deve contenere gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto e tutte le notizie utili al fine di conoscere il grado di organizzazione, specializzazione ed affidabilità del soggetto stesso. In particolare alla domanda in carta legale, unitamente ad un documento di riconoscimento valido del Titolare o Rappresentante Legale, inviata con posta elettronica certificata firmata digitalmente ed indirizzata all'Azienda per il diritto allo studio della Seconda Università degli studi di Napoli all'indirizzo mail PROTOCOLLO@PEC.ADISUN.IT, devono essere allegate obbligatoriamente:
 1. dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii. della ragione sociale, della sede legale e di quella eventuale operativa, della partita IVA e del codice fiscale, della eventuale matricola INPS con indicazione sede ufficio di competenza e della eventuale posizione INAIL con indicazione sede ufficio di competenza, eventuale CASSA EDILE con indicazione sede ufficio di competenze;

2. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii., comprovante l'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio od analogo organismo di altri stati della Comunità Europea o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a tale obbligo) per attività analoghe a quella per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo fornitori o, qualora non siano tenuti a dette iscrizioni, dichiarazione da cui risulti tale elemento attestante l'attività specifica dell'impresa ed il relativo eventuale codice REA, la sede legale ed eventuali sedi operative. Nel caso di soggetti in attesa di iscrizione presso la Camera di Commercio od analogo organismo di altri stati della Comunità Europea o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a tale obbligo), gli eventuali elementi di riscontro a quanto dichiarato debbono essere documentati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. ed i. di richiesta di iscrizione con relativo protocollo di invio;
3. dichiarazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii., comprovante l'iscrizione nell'apposito registro prefettizio, ove si tratti impresa sociale in forma cooperativa o nello schedario del Ministero del Lavoro, ove si tratti di consorzio di cooperative;;
4. dichiarazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii., comprovante le generalità con relativa annotazione dei dati del documento di riconoscimento, codice fiscale, cittadinanza, data di nascita, residenza e qualifica del titolare e del direttore tecnico in caso di impresa individuale; di ciascun socio, se si tratta di società in nome collettivo, di ciascun socio accomandatario di società in accomandita semplice, di ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza di qualsiasi altro tipo di società e di ciascun direttore tecnico in caso di società o consorzi;
5. dichiarazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii., che il legale rappresentante e l'eventuale direttore tecnico in caso di impresa individuale; di ciascun socio, se si tratta di società in nome collettivo; di ciascun socio accomandatario di società in accomandita semplice; di ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza di qualsiasi altro tipo di società; e di ciascun direttore tecnico in caso di società o consorzi di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti per contrattare validamente con la pubblica amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163 del 2006 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter, m-quater ed in particolare:
 - a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- c. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d. che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e. che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g. che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i. che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 salvo il disposto del comma 2;
- m. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra san-

zione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- m-bis. nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
- m-ter. nei cui confronti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
- m-quater che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. L'ufficio Gare e Appalti, valutata la documentazione presentata e, assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito presso privati o altre pubbliche amministrazioni, accerta l'idoneità per l'iscrizione dei soggetti richiedenti nelle categorie e nelle sottocategorie di attività economiche.

3. L'identificazione e la scelta delle categorie e sottocategorie di attività economica alle quali i soggetti intendono essere iscritti deve essere coerente con l'attività svolta, secondo quanto desumibile dalla documentazione della Camera di Commercio o da altra idonea documentazione. Nel caso di soggetti in attesa di iscrizione alla Camera di Commercio, gli eventuali elementi di riscontro a quanto dichiarato possono essere anche provvisoriamente testimoniati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii.

4. Per la valutazione dei requisiti per l'iscrizione nelle categorie e sottocategorie che abbiano una particolare complessità tecnica è necessaria la previa consultazione delle strutture aziendali competenti in materia ovvero, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. n. 241/1990, l'acquisizione del parere di altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero di istituti universitari.

5. L'iscrizione può essere richiesta anche per più di una categoria merceologica.

6. Le iscrizioni iniziali ed i successivi aggiornamenti sono approvati con provvedimento del Direttore Amministrativo, e pubblicati all'Albo dell'Azienda.

7. Contro la mancata iscrizione è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione, opposizione da parte dell'interessato allo stesso Direttore amministrativo che decide in via definitiva nei successivi trenta giorni.

Art. 14

Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa, per un periodo di tempo determinato a discrezione dell'Azienda e comunque non inferiore ad un anno, qualora le imprese iscritte ovvero i legali rappresentanti e/o gli amministratori di queste:

- a. Si rendano colpevoli di ripetute inadempienze contrattuali non gravi e/o incorrano in ripetuti rifiuti;
- b. Siano denunciati all'autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, della correttezza commerciale, nonché per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro e della previdenza sociale e di quelle fiscali;
- c. Vengano sospesi dalle licenze di polizia, di commercio, o comunque da ogni altro provvedimento autorizzatorio o concessorio alla cui titolarità sia subordinato l'esercizio dell'attività oggetto di impresa;
- d. Abbiano, in corso, procedure di fallimento, di concordato preventivo o fallimentare;
- e. Omettano di comunicare le variazioni riguardanti la struttura dell'impresa ed interessanti l'amministrazione della stessa.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma precedente, è fatto obbligo ai soggetti iscritti all'Albo di darne comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal suo verificarsi, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.adisun.it ed indirizzata all'Ufficio Gare e Appalti dell'Azienda.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Direttore dell'Azienda, direttamente o su proposta motivata avanzata dall'Ufficio Gare e Appalti, ed è comunicato all'impresa interessata a mezzo raccomandata A/R. Può essere revocato, a richiesta documentata dell'impresa, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la sospensione stessa.

Art. 15

Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Albo

1. L'iscrizione dei soggetti all'Albo ha efficacia dalla data di inserimento e fino alla scadenza naturale del triennio ai sensi dell'art. 12.

2. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, oltre che in caso di istanza del soggetto stesso, è effettuata d'ufficio, mediante determinazione del Direttore su proposta del Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti, in qualunque momento:

- a. Nei casi in cui il soggetto abbia commesso gravi inadempienze contrattuali nei confronti dell'Azienda, accertate con atto motivato del Direttore amministrativo al termine di procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente;
- b. Nei casi di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n. 490/94 e ss. mm. ed ii.;
- c. Nei casi di non mantenimento dei requisiti di iscrizione;

- d. In caso di mancata comunicazione scritta del cambio d'indirizzo, fatta salva la conoscenza formale, da parte dell'Ufficio Gare e Appalti, del nuovo indirizzo, entro sessanta giorni dall'accertamento d'insussistenza dell'indirizzo originario;
 - e. In caso di giudizio negativo, all'esito della procedura di valutazione tecnica di cui all'art. 4, comma 10, del presente Regolamento;
 - f. Nel caso in cui il soggetto, invitato a partecipare ad almeno tre gare indette dall'Azienda, non abbia presentato mai nessuna offerta.
3. Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di tre anni dalla cancellazione.

Art. 16

Tutela della privacy

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii., i dati personali raccolti dall'Azienda ai fini dell'istituzione e della gestione dell'Albo dei Fornitori sono trattati, secondo correttezza e trasparenza ed esclusivamente per il fine in vista del quale sono stati raccolti, con l'ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici, adottando tutte le misure idonee a garantire la sicurezza. I soggetti interessati possono esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii.

Art. 17

Disciplina transitoria

1. Nelle more dell'approvazione delle prime iscrizioni all'Albo aziendale degli operatori economici, l'Ufficio Gare e Appalti procede all'iscrizione d'ufficio degli iscritti all'Albo dei fornitori già istituito presso l'Azienda, comunicando, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.adisun.it, l'iscrizione di ufficio e la categoria e sottocategoria di provvisoria assegnazione, e richiedendo, a ciascun soggetto, la presentazione di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di iscrizione all'Albo. In caso di mancata trasmissione della documentazione necessaria, i soggetti inadempienti sono cancellati dall'Albo con determinazione del Direttore amministrativo contestualmente alla prima approvazione delle iscrizioni.

Art. 18

Norme finali

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari dell'Azienda con esso incompatibili.
2. L'Azienda procede, con cadenza almeno triennale, alla revisione del presente regolamento che comunque s'intende, in parte qua, automaticamente modificato dal momento dell'entrata in vigore di norme di rango superiore incompatibili.

Il Presidente del C. d. A.
Prof. Bartolomeo Merola